

Codice A1816B

D.D. 21 luglio 2021, n. 2118

R.D. 523/1904 - P.I. 6245 - Autorizzazione idraulica per la realizzazione di lavori di modifica delle opere di derivazione di acqua pubblica ad uso energetico nel rio Luvia in Comune di Garessio (CN) - PROROGA termini autorizzazione idraulica approvata con D.D. 1956/A1816A del 04/06/2019 - Richiedente: Società INDAR s.r.l. -



ATTO DD 2118/A1816B/2021

DEL 21/07/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: R.D. 523/1904 – P.I. 6245 - Autorizzazione idraulica per la realizzazione di lavori di modifica delle opere di derivazione di acqua pubblica ad uso energetico nel rio Luvia in Comune di Garessio (CN) – PROROGA termini autorizzazione idraulica approvata con D.D. 1956/A1816A del 04/06/2019 – Richiedente: Società INDAR s.r.l. –

In data 27/05/2021 con nota prot. n. 25290/A1816B la Società INDAR s.r.l., con sede in Pinerolo, Via Pasubio n.59, ha presentato istanza per la proroga dell'autorizzazione idraulica n.6245 rilasciata dallo scrivente Settore con D.D. n.1956/A1816A del 04/06/2019 per la realizzazione di lavori di modifica delle opere al servizio della derivazione di acqua pubblica n.5852 ad uso energetico dal rio Luvia in Comune di Garessio, autorizzate con D.D. 815/A1816A del 21/03/2017 (P.I.5659).

Preso atto che la Società INDAR s.r.l. ha iniziato i lavori in data 25/10/2019 e che, a seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19, le lavorazioni sono state sospese determinando l'impossibilità di ultimazione entro il termine di scadenza dell'autorizzazione idraulica e che per tale motivazione con D.D. n.1388/A1816B del 26/05/2020 è stata accordata una proroga di anni uno per la conclusione delle lavorazioni.

Preso atto che nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 il territorio del Comune di Garessio è stato colpito da un intenso evento alluvionale che ha interessato anche il bacino idrografico del rio Luvia e pertanto condizionato il regolare prosieguo delle lavorazioni.

Preso atto che le condizioni non sono mutate rispetto alle condizioni originarie e che pertanto i lavori in argomento rimangono quelli indicati nella precedente autorizzazione idraulica di cui alla D.D. 1956/A1816A del 04/06/2019.

Ritenuto che la ulteriore proroga di anni 1 (uno) del termine per l'esecuzione dei lavori in oggetto è

ritenuta ammissibile, a far data dal 04/06/2021, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque del rio Luvia.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- l'art. 89 del D.P.R. n. 616/1977;
- la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- la D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- la L.R. n. 40/1998 e s.m.i.;
- gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 e s.m.i.;
- il regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;
- l'art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- l'autorizzazione idraulica rilasciata dallo scrivente Settore con D.D. n.1956/A1816A del 04/06/2019;
- la concessione di proroga del termine per l'esecuzione dei lavori rilasciata dallo scrivente Settore con D.D. n.1388/A1816B del 26/05/2020;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la **proroga di anni 1 (uno) a far data dal 04/06/2021** del termine dei lavori di esecuzione delle opere indicate nella D.D. n.1956/A1816A del 04/06/2019 e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. i lavori dovranno essere realizzati in conformità al posizionamento, alle caratteristiche ed alle modalità descritte negli elaborati progettuali allegati all'autorizzazione di cui alla D.D. n.1956/A1816A del 04/06/2019 e rispettare tutti i contenuti prescrittivi in essa indicati;
2. la presente proroga si intende accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
3. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che le rendessero necessarie o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe